

CIRCOLARE N. 30/2020

Besana Brianza, 10 aprile 2020



EMERGENZA COVID-19 DECRETO “LIQUIDITA” - SCADENZE TRIBUTARIE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Vi riportiamo le principali misure introdotte dal **Decreto n. 23 dell’8.4.2020, c.d. “Liquidità”** nella parte riguardante la proroga dei termini di versamento di alcuni tributi e la proroga dei termini di alcuni adempimenti.

PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO RITENUTE - IVA - CONTRIBUTI

Art. 18 – Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Versamenti con scadenza 16.4.2020 e 16.5.2020:

I soggetti con RICAVI 2019 (regole II.DD.) fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del FATTURATO o dei CORRISPETTIVI (regole IVA) nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 di almeno il 33% (confronto mese di aprile 2020 su aprile 2019 per i versamenti con scadenza 16.5.2020) hanno diritto al rinvio del versamento dei seguenti tributi:

- Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 (lavoratori subordinati e parasubordinati) del DPR 600/1973;
- Relative addizionali regionali e comunali;
- I.V.A.;
- Contributi previdenziali (compresa la quota trattenuta ai dipendenti in analogia a quanto precisato dall’INPS per i versamenti relativi a febbraio 2020);
- Premi I.N.A.I.L.

Per i soggetti con RICAVI 2019 (regole II.DD.) superiori a 50 milioni euro valgono le stesse regole qualora la diminuzione del fatturato sia di almeno il 50%.

Il versamento dell’IVA è inoltre rinviato per i soggetti con qualunque ammontare di RICAVI 2019, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo - Brescia - Cremona - Lodi – Piacenza, e che hanno subito una diminuzione del fatturato, come sopra specificata, di almeno il 33%.

I versamenti sospesi in forza della presente disposizione andranno effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza sanzione o interessi, o in n.5 rate a partire dal 30 giugno 2020.

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- **dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);**
- **dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);**

il DL n. 23/2020 in esame dispone che "restano ferme" le sospensioni già previste.

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020 relativi a:

- versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.

ALTRE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno

Gli acconti dovuti ai fini Irpef, Ires e Irap, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con esercizio solare) potranno essere determinati con metodo previsionale, e **non saranno sanzionati** se l'importo così versato sarà pari almeno all'80% di quanto dovuto con metodo storico.

Art. 21 – Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti con scadenza 16.3.2020 e rinviati dal Decreto "Cura Italia" al 20.3.2020 saranno considerati tempestivi **se effettuati entro il 16.4.2020**.

Art. 22 – Disposizioni relative alla Certificazione Unica 2020

Per l'anno 2020 i termini di consegna e trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020, già prorogati al 31.3.2020, sono **ora prorogati al 30.4.2020**.

Art. 23 – Proroga dei certificati di cui all'art. 17 bis c.5 del D.Lgs. 9.7.1997 n.241 (Durf)

I certificati previsti dalla disposizione in oggetto in materia di appalti e subappalti, emessi entro il 29 febbraio 2020, hanno validità prorogata al 30 giugno 2020.

Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa

I termini previsti per le agevolazioni prima casa in materia di trasferimento residenza e di riconoscimento del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 25 – Assistenza fiscale a distanza

Sono previste delle semplificazioni per il conferimento di alcune deleghe a professionisti e CAF in materia di dichiarazioni precompilate.

Art. 26 – Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Qualora l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre 2020 sia inferiore a Euro 250, questa potrà essere versata insieme a quella dovuta per il secondo trimestre; qualora la somma di queste due sia inferiore a Euro 250, il versamento potrà essere effettuato insieme all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

Art. 27 – Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Contiene disposizioni agevolative per la cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole.

Art. 30 – Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Viene esteso il campo di applicazione del credito di imposta già deliberato dal Decreto Legge 17.3.2020. E' attesa l'emanazione di uno o più decreti attuativi.

Art. 34 – Divieto di cumulo pensioni e redditi

Ai fini del riconoscimento del bonus "600 euro" agli iscritti alle Casse Previdenziali Private, viene fornita interpretazione del DL istitutivo, precisando che gli stessi devono intendersi non pensionati e iscritti in via esclusiva.

Gli interessati dovranno quindi consultare il sito internet della propria Cassa di Previdenza per verificare la necessità di fornire o integrare una autocertificazione in tale senso.

Il Decreto Legge Liquidità contiene altre disposizioni che saranno oggetto di separate informative.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it/>